

CONVENZIONE

1.2 all. 2

TRA

IL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MUR)

E

LA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE (CRUI)

Il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito "MUR"), con sede legale in Roma, Largo Antonio Ruberti n. 1, 00153, C.F. 96446770586, nella persona del Direttore Generale della Direzione generale del diritto allo studio, Dott.ssa Luisa Antonella De Paola;

e

La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (di seguito "CRUI"), con sede a Roma, Piazza Rondanini n. 48, 00186, C.F. 97476030586, nella persona della Presidente Prof.ssa Laura Ramaciotti;

collettivamente indicate anche come "Parti",

PREMESSO

I. che il MUR è chiamato a garantire la disponibilità — su scala nazionale e con uniformità di trattamento per tutti gli studenti — di strumenti di orientamento, autovalutazione e simulazione coerenti con i syllabus ufficiali del “semestre aperto” dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e Medicina Veterinaria (LM-42) per l'anno accademico 2026/2027, necessari affinché gli Atenei possano adempiere ai propri obblighi istituzionali connessi a tale istituto;

II. che le attività disciplinate dalla presente Convenzione costituiscono servizi strumentali agli Atenei nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite in materia di orientamento, preparazione e supporto all'accesso agli studi universitari; gli studenti interessati ne sono i beneficiari finali quali destinatari delle attività istituzionali organizzate dagli Atenei, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e didattica. Le attività di simulazione,

autovalutazione, esercitazione e preparazione costituiscono pertanto strumenti didattici che gli Atenei rendono disponibili nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di orientamento e supporto all'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico interessati dal “semestre aperto”;

III. che la presente Convenzione si configura quale accordo di collaborazione istituzionale tra il Ministero dell'Università e della Ricerca e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, volto a disciplinare forme di coordinamento e cooperazione nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, al fine di assicurare uniformità e omogeneità nell'attuazione delle attività connesse al semestre aperto dei corsi di laurea interessati;

IV. che la CRUI opera esclusivamente in funzione di impulso e coordinamento degli Atenei associati e, in esecuzione del mandato conferitole dall'Assemblea generale del 12 giugno 2026, assicura il coordinamento delle esigenze organizzative rappresentate dagli Atenei medesimi, i quali hanno manifestato la comune volontà di avvalersi di un modello organizzativo unitario per l'attuazione delle attività connesse al semestre aperto, ferma restando la competenza di ciascun Ateneo ad adottare, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, i successivi provvedimenti di affidamento e di disciplinarne i relativi rapporti contrattuali;

V. che gli Atenei associati, nella medesima Assemblea generale del 12 giugno 2026, hanno espresso l'indirizzo di valorizzare, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, per l'organizzazione delle attività di orientamento, autovalutazione, simulazione e supporto alla preparazione connesse al semestre aperto, l'esperienza già efficacemente sperimentata nell'ambito del sistema TOLC, fondato sull'avvalimento del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA) quale organismo consortile costituito dagli Atenei per lo svolgimento di attività di orientamento e supporto all'accesso agli studi universitari;

VI. che la presente Convenzione prende atto dell'indirizzo espresso dagli Atenei associati e disciplina esclusivamente il quadro della collaborazione istituzionale tra il MUR e la CRUI, finalizzato ad assicurare uniformità e coordinamento nell'attuazione del semestre aperto, restando demandata ai singoli Atenei, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e mediante autonomi provvedimenti, ogni determinazione in ordine all'avvalimento del CISIA e ai conseguenti affidamenti, nel rispetto della disciplina vigente;

VII. che le attività oggetto del presente atto costituiscono servizi strumentali agli Atenei nell'esercizio delle funzioni istituzionali loro attribuite dalla normativa vigente in materia di “semestre aperto” dei corsi di laurea interessati; gli studenti ne sono i destinatari finali quali

fruitori delle attività di orientamento, autovalutazione, simulazione e supporto alla preparazione organizzate dagli Atenei nell'ambito della propria autonomia organizzativa e didattica.

VIII. In attuazione dell'indirizzo espresso dall'Assemblea generale della CRUI il 12 giugno 2026, e al fine di fornire ulteriori strumenti di supporto al semestre aperto in particolare in materia di orientamento formativo, gli Atenei intendono avvalersi del modello organizzativo unitario, fondato sull'utilizzo del CISIA per lo svolgimento delle predette attività. Tale scelta è finalizzata a garantire uniformità di accesso, omogeneità dei contenuti e pari opportunità agli studenti interessati al semestre aperto sull'intero territorio nazionale e a prescindere dall'effettivo ateneo in cui frequenteranno il semestre.

CONSIDERATO CHE

- il modello organizzativo adottato si pone in continuità con le attività di accesso e orientamento formativo svolte dal CISIA, le competenze tecnico-scientifiche, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite dagli Atenei e con il modello di coordinamento interuniversitario maturato nell'ambito del sistema universitario nazionale;
- la presente Convenzione non comporta assunzione di obblighi di spesa a carico del MUR, limitandosi a disciplinare forme di collaborazione e coordinamento istituzionale tra le Parti; gli eventuali interventi di sostegno finanziario alle attività connesse al semestre aperto restano demandati ad autonomi provvedimenti di competenza ministeriale destinati agli Atenei, senza che dalla presente Convenzione derivino rapporti economici o patrimoniali tra il MUR e la CRUI.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e ne costituiscono il fondamento giuridico e la motivazione esplicita ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/1990.

ARTICOLO 2

(Natura della Convenzione e ambito di operatività)

1. La presente Convenzione costituisce accordo di collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volto a disciplinare forme di coordinamento e cooperazione tra il Ministero dell'Università e della Ricerca e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane per l'attuazione uniforme delle attività connesse al semestre aperto.
2. La Convenzione disciplina esclusivamente i rapporti di collaborazione istituzionale tra il MUR e la CRUI e non incide sull'autonomia organizzativa e gestionale dei singoli Atenei, ai quali compete ogni determinazione relativa all'organizzazione delle attività e all'adozione dei conseguenti provvedimenti.
3. Le attività disciplinate dalla presente Convenzione costituiscono servizi strumentali agli Atenei nell'esercizio delle funzioni istituzionali loro attribuite dalla normativa vigente in materia di semestre aperto. Gli studenti interessati ne sono i destinatari finali quali fruitori delle attività di orientamento, autovalutazione, simulazione e supporto alla preparazione organizzate dagli Atenei nell'ambito della propria autonomia organizzativa e didattica.
4. In attuazione dell'indirizzo espresso dall'Assemblea generale della CRUI del 12 giugno 2026, i singoli Atenei potranno avvalersi del modello organizzativo unitario coordinato dalla CRUI e fondato sull'utilizzo del CISIA, secondo le modalità determinate da ciascun Ateneo e nel rispetto della disciplina vigente.

ARTICOLO 3

(Contenuti delle attività)

1. Le attività oggetto della presente Convenzione ricomprendono:
 - a) **Esercitazioni pre-semestre:** attivazione e gestione della piattaforma di esercitazioni e di autovalutazione in Biologia, Chimica e Fisica, sul livello di preparazione in accesso al sistema universitario, accessibili dal 30 giugno 2026.

- b) MOOC pre-semestre:** corsi di Biologia, Chimica e Fisica sul livello transizione scuola università, utili al rafforzamento delle conoscenze in ingresso dal 30 giugno 2026.
- c) Esercitazioni e simulazioni d'esame:** produzione scientifica e erogazione online di esercitazioni e simulazioni sui syllabus ufficiali, disponibili a partire dal 1° settembre 2026, con paniere non inferiore a 3.000 quesiti entro la data di effettuazione delle prove di esame.
- d) Set di quesiti per la Commissione ministeriale:** almeno 558 quesiti da sottoporre alla competente Commissione ministeriale incaricata della predisposizione e validazione delle domande di esame, con rilascio anche scaglionato da luglio 2026.

In prima applicazione, l'erogazione dei punti a), b) e c) avverranno attraverso un sito di proprietà della CRUI, gestito e coordinato dal CISIA.

2. Il MUR mette a disposizione i syllabus ufficiali e ogni atto di indirizzo necessario nei termini compatibili con il cronoprogramma e procede alla predisposizione e validazione delle domande di esame tramite la Commissione ministeriale.

3. I quesiti di cui al comma 1 lett. d) del presente articolo saranno messi a disposizione del MUR e/o della Commissione ministeriale competente ai fini della predisposizione, validazione e gestione delle domande di esame. Tale messa a disposizione comporta, limitatamente alle finalità istituzionali connesse allo svolgimento del Semestre aperto 2026/2027, il diritto di utilizzo, selezione, adattamento, validazione e impiego dei quesiti da parte del MUR e/o della Commissione ministeriale.

4. A decorrere dalla consegna di cui al comma che precede, la responsabilità relativa alla selezione finale, validazione, approvazione, custodia, utilizzo e diffusione degli stessi resta in capo al MUR, ferma restando la responsabilità del CISIA limitatamente alle attività di predisposizione tecnica e scientifica svolte fino al momento della consegna.

5. Il MUR si impegna a provvedere, con separati atti di propria competenza, alla determinazione delle modalità di sostegno finanziario agli Atenei per le attività connesse al “semestre aperto”, senza che dalla presente Convenzione derivino obblighi patrimoniali o finanziari tra le Parti.

ARTICOLO 4

(Soggetto esecutore e modello organizzativo)

1. Gli Atenei aderenti, in attuazione dell'indirizzo espresso dall'Assemblea generale della CRUI del 12 giugno 2026, possono avvalersi del CISIA per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, mediante autonomi provvedimenti adottati nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e nel rispetto della disciplina vigente.
2. Gli affidamenti al CISIA sono disposti da ciascun Ateneo aderente con delibera del competente organo, secondo lo schema di delibera-tipo approvato dall'Assemblea generale della CRUI; ciascun provvedimento di affidamento è corredato della motivazione prescritta dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.
3. La CRUI coordina le attività e costituisce l'interlocutore istituzionale del MUR, senza disporre affidamenti propri verso il CISIA.
4. Gli studenti interessati accedono ai servizi, liberi e gratuiti, su sito CRUI realizzato e gestito dal CISIA per conto degli Atenei eroganti il semestre aperto al fine di migliorare la preparazione in ingresso e la preparazione durante il semestre aperto attraverso strumenti nazionali omogenei e comuni.

ARTICOLO 5

(Impegni del MUR)

Il MUR si impegna a:

- a) comunicare tempestivamente alla CRUI gli indirizzi, i syllabus e gli ulteriori atti di competenza necessari all'organizzazione delle attività connesse alla realizzazione di quanto previsto all'art 3 comma 1, in termini compatibili con il cronoprogramma delle attività;
- b) assicurare, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai propri atti organizzativi, la validazione e la scelta dei quesiti che saranno erogati per le prove d'esame e lo svolgimento delle ulteriori attività di competenza ministeriale connesse al semestre aperto;
- c) assicurare il necessario raccordo istituzionale con la CRUI e con gli Atenei ai fini dell'uniforme attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione;
- d) adottare, nell'ambito delle proprie competenze e mediante autonomi provvedimenti, le determinazioni di competenza in ordine al sostegno finanziario delle attività connesse al

“semestre aperto”, fermo restando che la presente Convenzione non comporta obblighi di spesa né disciplina rapporti economici tra le Parti;

e) rispettare l'autonomia organizzativa, didattica e tecnico-scientifica degli Atenei e dei soggetti dagli stessi individuati per lo svolgimento delle attività di orientamento, autovalutazione, simulazione, predisposizione e gestione degli strumenti di supporto all'accesso agli studi universitari, senza interferire nelle relative scelte metodologiche e organizzative.

ARTICOLO 6

(Impegni della CRUI)

La CRUI si impegna a:

a) promuovere e coordinare, in attuazione del mandato conferitole dall'Assemblea generale del 12 giugno 2026, la predisposizione degli strumenti comuni utili a migliorare preparazione in accesso e durante il semestre aperto, ivi compresi l'Accordo con il CISIA e relative attività nonché gli schemi di atti destinati agli Atenei;

b) assicurare il raccordo istituzionale e il flusso informativo con il MUR ai fini della corretta e uniforme attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione nonché gli aspetti correlati alla comunicazione del sito da cui saranno erogati i contenuti già citati;

c) mettere a disposizione degli Atenei associati gli schemi di atti e gli strumenti istruttori ritenuti utili per l'adozione dei rispettivi provvedimenti nell'esercizio della loro autonomia organizzativa, ferma restando la piena responsabilità di ciascun Ateneo in ordine all'adozione degli atti e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano alla più assoluta riservatezza sulle informazioni acquisite, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679. È vietata qualsiasi divulgazione della struttura, del contenuto e della composizione della banca dati dei quesiti del CISIA, la cui riservatezza costituisce condizione tecnica necessaria per l'integrità delle prove.

ARTICOLO 8

(Clausola di salvaguardia e adeguamento normativo)

Le Parti si impegnano ad adeguare la presente Convenzione alle eventuali sopravvenienze normative che incidano sulla disciplina delle attività oggetto del presente accordo, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e continuità dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 9

(Durata e recesso)

La presente Convenzione ha durata triennale dalla data della sua sottoscrizione.

Alla scadenza, le Parti potranno concordarne il rinnovo o la proroga mediante apposito atto scritto, previa verifica della permanenza delle esigenze istituzionali che ne hanno giustificato la stipulazione e della coerenza con il quadro normativo vigente.

Ciascuna Parte può recedere dalla Convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per rilevanti esigenze organizzative, previa comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno novanta giorni, fermo restando l'obbligo di assicurare, d'intesa tra le Parti e nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa, il completamento delle attività già programmate o in corso di svolgimento relative all'anno accademico interessato.

ARTICOLO 10

(Risoluzione delle controversie)

Per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione è competente il giudice amministrativo, nei casi e nei limiti previsti dall'ordinamento.

La presente Convenzione, approvata con decreto del Segretario Generale del MUR, è inviata ai competenti organi di controllo.

Roma, _____

Per il MUR – Il Direttore Generale

Per la CRUI – La Presidente

Dott.ssa Luisa Antonella De Paola

Prof.ssa Laura Ramaciotti